



Il Ministro della Difesa

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “*Codice dell’Ordinamento Militare*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*”;

Visto la legge 8 agosto 2019, n. 86, concernente “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente “*Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*” e, in particolare, l’articolo 47:

- comma 2, a mente del quale il Gruppo sportivo paralimpico della difesa (GSPD), nel limite del 5 per cento dell’organico globalmente esistente nei Gruppi sportivi militari, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali contratti di lavoro sportivo mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, mentre, per l’Arma dei carabinieri, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;
- comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti:
 - a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
 - b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo sportivo paralimpico della difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
 - c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il Gruppo sportivo paralimpico della difesa;
- comma 4, il quale prevede che il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo sportivo paralimpico difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:
 - a) tesserati con il Comitato italiano paralimpico (CIP) e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
 - b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
 - c) in possesso di valido certificato di idoneità all’attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
 - d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato;

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente “*norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modifiche;
- Vista** la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’articolo 28, che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l’articolo 1524, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “*misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e successive modifiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modifiche;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e successive modifiche;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*”;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice per le pari opportunità tra uomo e donna*”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto** il Regolamento attuativo del Club paralimpico del Comitato italiano paralimpico, (CIP) approvato dalla Giunta nazionale nella riunione del 16 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
- Ravvisata** la necessità di dare attuazione alle disposizioni recate dal menzionato articolo 47, stabilendo le discipline paralimpiche di interesse istituzionale della Difesa, il numero massimo di atleti paralimpici che collaborano con il GSPD, i requisiti e le procedure di selezione, nonché le modalità organizzative per la stipula del contratto di lavoro sportivo;

DECRETA

Articolo 1

(Discipline Paralimpiche di interesse istituzionale)

1. Le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale della Difesa, fra quelle inserite nel programma ufficiale dei Giochi paralimpici, sono definite nella **Tabella A** che costituisce parte integrante del presente decreto.